

**Regolamento
sul rapporto d'impiego dei dipendenti del Ristorante Castelgrande**
(del 22 febbraio 2011)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'art. 20 della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995,

decreta:

Campo d'applicazione

Art. 1 ¹Il presente regolamento si applica ai dipendenti del Ristorante Castelgrande, che non sono incaricati o nominati prevalentemente anche per compiti d'insegnamento nella Scuola superiore alberghiera e del turismo (in seguito SSAT), segnatamente dei settori:

- a) della cucina (cuochi, aiuto cuochi, ecc.)
- b) del servizio (camerieri, impiegati della ristorazione, ecc.)
- c) della hall/reception (impiegati di commercio, ecc.)

²Il rapporto d'impiego dei dipendenti del Ristorante Castelgrande di cui al cpv. 1 (in seguito dipendenti) è retto dal diritto privato.

Assunzione

Art. 2 ¹L'assunzione dei dipendenti compete al Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport.¹

²L'assunzione avviene mediante contratto individuale di lavoro, di regola sulla base di un pubblico concorso.

Durata del rapporto d'impiego

Art. 3 La durata del rapporto d'impiego dei dipendenti può essere determinata o indeterminata.

Stipendio, previdenza e assicurazioni

Art. 4 ¹Per stipendio, previdenza e assicurazioni malattia e infortunio dei dipendenti fanno stato le disposizioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione (CCLN), dichiarato d'obbligatorietà generale.

²Il Consiglio di Stato può derogarvi in meglio tenendo conto dell'età, della formazione e dell'esperienza professionale di ogni dipendente, come pure dei compiti che gli sono assegnati.

Cassa pensioni

Art. 5 I dipendenti sono affiliati alla cassa pensioni Fondazione Istituto collettore LPP secondo gli obblighi stabiliti dalle relative leggi, che determinano pure i premi, la loro ripartizione e l'ammontare delle prestazioni di diritto degli assicurati.

Compiti dei dipendenti

Art. 6 Il direttore della SSAT e per esso il personale dirigente subordinato stabiliscono gli oneri e i compiti.

Cessazione del rapporto d'impiego

a) per scadenza

Art. 7 Il rapporto d'impiego di durata determinata cessa con la scadenza del termine stabilito dalla decisione di assunzione.

b) per disdetta

Art. 8 Per la disdetta valgono le disposizioni del CCLN (art. 6 e 7).

Altre disposizioni

¹ Cpv. modificato dal R 22.1.2014; in vigore dal 24.1.2014 - BU 2014, 53.

173.190

Art. 9 Ai dipendenti si applicano inoltre, per quanto non disciplinato dal presente regolamento, le disposizioni del CCLN.

Entrata in vigore

Art. 10 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° marzo 2011.

Publicato nel BU **2011**, 111.